

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, FOSSON, PINTO Michele,
SALERNO, D'AMELIO e FALLUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1987

Immissione in ruolo del personale salariato che presta servizio
a tempo determinato presso le facoltà di scienze agrarie

ONOREVOLI SENATORI. — Le facoltà di scienze agrarie hanno bisogno per il proprio potere sperimentale di personale salariato che accudisca alle operazioni colturali e zootecniche occorrenti, senza soluzione di continuità, in tutto l'arco dell'anno.

L'attività di questo personale è pertanto assolutamente necessaria per l'applicazione delle tecniche colturali che necessitano per assicurare la produttività all'azienda agraria; ma la loro opera è anche e soprattutto necessaria perchè di ausilio al corretto svolgersi della ricerca di campo.

Di qui il bisogno di disporre di personale salariato qualitativamente idoneo e quantitativamente sufficiente.

Presentemente, per andare incontro alle loro indilazionabili esigenze, alle facoltà di scienze agrarie è concessa, anno per anno, l'assunzione di personale operaio straordinario per lavori stagionali, autorizzazione che ha il difetto, oltre alla deficienza numerica, di non consentire di disporre per tutto l'anno di tali maestranze. E, difatti, la concessione dispone tassativamente che l'operaio

agricolo assunto non può superare i 179 giorni lavorativi di prestazioni annuali.

Ciò costituisce una grave remora per il normale svolgersi dell'attività nelle aziende agrarie, nelle quali le prescritte operazioni colturali e di stalla si compiono senza interruzione in tutto l'anno solare.

L'unico modo per soddisfare l'esigenza di assicurare alle aziende delle facoltà di scienze agrarie il necessario adempimento di tutti i lavori, compresi quelli sperimentali, è di dotarle stabilmente di personale operaio a carico dello Stato, nella misura massima non eccedente, per ciascuna di esse, il numero di persone attualmente assunte a tempo determinato, in base alle leggi n. 230 del 1962 e n. 38 del 1980.

L'inquadramento nelle categorie di impiego statale riguarderà soltanto coloro che hanno prestato la loro opera nei termini prescritti dalla legge.

Le esigenze prospettate nel presente disegno di legge sono già state ritenute valide e recepite da due leggi precedenti che, in tempi diversi, hanno consentito l'immissione in ruolo del personale predetto.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMONTARE DEL COSTO DEL PERSONALE SALARIATO ASSUNTO
NELL'ANNO 1986 A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE SOTTOELENCATE FACOLTA

Facoltà di scienze agrarie	Unità	Consuntivo spesa attuale (n. 179 giorni pari a lire 10.305.000 per unità) (*)	Futura spesa per immissione in ruolo (lire 15.600.000 annue) (**)	Note
Bari	26	267.930.000	405.600.000	Le altre Facoltà di agraria, qui non elencate, non hanno assunto personale salariato
Firenze	20	206.100.000	312.000.000	
Milano	4	41.220.000	62.400.000	
Palermo	24	247.320.000	374.400.000	
Perugia	45	463.725.000	702.000.000	
Pisa	40	412.200.000	624.000.000	
Portici	4	41.220.000	62.400.000	
Sassari	2	20.610.000	31.200.000	
Torino	56	577.080.000	873.600.000	
Viterbo	20	206.100.000	312.000.000	
Totale	241	2.483.505.000	3.759.600.000	

NOTE ESPLICATIVE:

(*) Importo ricavato dalla paga oraria onnicomprensiva di lire 9.039 x n. 1.140 ore (ore giornaliere 6,40 x 179 giorni). Lire 9.039 = salario medio desunto dalla « Tabella operai specializzati agricoli » in vigore per la provincia di Torino al 31 ottobre 1986.

(**) Stipendio annuo lordo, compresa la 13^a mensilità, relativo ad assunzione in ruolo di operaio specializzato di 1^a categoria (inquadrato « operatore tecnico scientifico »).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il personale delle facoltà di scienze agrarie e forestali delle università degli studi assunto a tempo determinato ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 230, e 27 febbraio 1980, n. 38, e comunque da esse retribuito, che anteriormente alla data del 1° settembre 1986, per due anni consecutivi, abbia prestato servizio complessivamente per almeno 180 giorni, è inquadrato nei ruoli dello Stato.

2. L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le proprie mansioni, con la osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nei corrispondenti ruoli, e qualora non abbia superato il cinquantesimo anno di età.

3. Gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda da inviare alle università presso cui prestano servizio entro il termine perentorio di sessanta giorni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi e 800 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce: « Norme per il personale tecnico e amministrativo delle università ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.